



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 137 DEL 30-12-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** e questo giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **19:55** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. VANNUCCI ADRIANO	X	
2. BALDACCINI MASSIMO	X		11. PETRI PAOLO	X	
3. BONINI EZIO	X		12. CONFORTI FRANCESCO		X
4. BRIZZI VITTORIANO	X		13. FRANCESCHI OLIVIERO		X
5. PAPINI LORENZO		X	14. LANZA IMMACOLATA		X
6. ROSI MODESTO		X	15. MANDARA GIANCARLO	X	
7. TANGANELLI STEFANO	X		16. MELOSI GIACOMO		X
8. VINCI ZAIRA	X		17. ROMOLI ELISA	X	
9. RENIERI ALBERTO		X			

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **VICE SEGRETARIO GENERALE Dr. ANTONELLA BUGLIANI** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato decreto legge n. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per gli immobili ordinari sono modulabili come segue:

- aliquota di base: 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi da 0,46% a 1,06%), esclusi gli immobili classificati in categoria D per i quali non è prevista la diminuzione ma solo la possibilità di aumento sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0.2 punti percentuali;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 e che l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- *a norma dell'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'esenzione IMU per i terreni agricoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, si applica nel Comune di Pescia in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito al comma 639

l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TARI e TASI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RILEVATO CHE:

– ai sensi dell'art. 1, comma 707 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 per le quali continua ad applicarsi la normativa del D.L. 201/2011;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili rurali strumentali all'attività agricola;

- ai sensi dell'art 2, comma 2, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esentati dal pagamento dell'Imposta Municipale Propria gli immobili c.d. "merce", ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- ai sensi dell'art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e pertanto, tale tipologia, non è soggetta ad IMU in quanto assimilata all'abitazione principale;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina dell'IMU dalla Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 ed in particolare dai seguenti commi dell'articolo unico:

- comma 13, che ha previsto a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione IMU dei terreni agricoli per i seguenti casi:
 - in riferimento alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane e di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

Lo stesso comma 13 dispone, a decorrere dal 2016 l'abrogazione dei criteri per l'esenzione IMU dei terreni ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, disciplinata dall'art. 1, commi da 1 a 9 del Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34;

• comma 21 il quale dispone l'esclusione dalle imposte immobiliari dei c.d. macchinari imbullonati prevedendo che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;*

• comma 53 il quale integra il contenuto dell'art. 13 del Decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dai comuni è ridotta del 25%;

• comma 10 lett. b. introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza sulla base dei seguenti requisiti che dovranno essere attestati mediante l'ordinaria dichiarazione IMU:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8, A/9;
- il comodato deve essere registrato;

RILEVATO CHE il medesimo beneficio di cui sopra, per effetto del comma 1092 della legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) viene esteso in caso di morte del comodatario al coniuge superstite in presenza di figli minori;

CONSIDERATO CHE le agevolazioni anzidette, introdotte con la legge 208/2015, hanno tutte carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo;

DATO ATTO CHE il comune intende mantenere l'agevolazione introdotta per l'anno di imposta 2019 con la Delibera CC n. 28 del 29/03/2019 volta a favorire l'utilizzo di fondi commerciali inutilizzati ed al contempo a contrastare il crescente fenomeno dell'abbandono ed il conseguente ed inevitabile degrado dei centri urbani, prevedendo un'aliquota ridotta per gli immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 ove vi sia insediata una nuova attività di natura commerciale;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di approvare le aliquote del tributo come segue, fatte salve le eventuali mutamenti normativi che potrebbero intervenire con l'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2020;

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del DL. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9	6 per mille
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a "negozi e laboratori per arti e mestieri"	9,6 per mille
Aliquota per le medesime categorie ove vi sia insediata una nuova attività di natura commerciale	8.6 per mille (limitatamente al primo anno di attività)
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locatate con regolare contratto di locazione	10,3 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locatate a canone concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016)	10,3 per mille Ridotta del 25%
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita 2016	10.3 per mille Riduzione base imponibile del 50%
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra	10,6 per mille

RICORDATO CHE le aliquote suddette rispettano il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che gli Enti Locali, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, possano determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui alla Delibera CC. 40 del 09/07/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione CC n.46 del 06/06/2016 avente ad oggetto "*Specificazione del Trattamento ai fini IMU per i terreni non coltivati ai sensi delle indicazioni del MEF di cui alla nota protocollo 14294 del 05/05/2016 già recepite nella Delibera di G.C. 122 del 18/05/2016 – Approvazione;*"

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto del Ministero

dell'Interno;

VISTO l'art. 13, comma 13 bis del Decreto Legge n. 201 del 2011 a norma del quale tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative all'IMU debbono essere inviate, esclusivamente per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine ivi indicato;

VISTA la Delibera di G.C. n. 37 del 25/02/2014 con cui è stato nominato il Funzionario Responsabile I.U.C.;

VISTA la Delibera di G.C. n. 246 del 29/11/2019 avente ad oggetto: *“Determinazione aliquote IMU per l'anno 2020 – proposta al Consiglio Comunale”*;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 7, del D.Lgs. 267/2000, il parere del Collegio dei Revisori dei conti, sull'approvazione della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20 Dicembre 2019;

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

1 CONTRARIO (Mandara)

1 ASTENUTO (Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare le aliquote IMU valide per l'anno 2020, come riassunte nella seguente tabella, fatte salve eventuali variazioni a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio per lo Stato valida per l'anno 2020.

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 13, comma 7, del DL. 201/2011 classificati nelle categorie catastali A1/A8/A9	6 per mille
Aliquota per immobili classificati nella categoria catastale C1 e C/3 corrispondenti a “negozi e laboratori per arti e mestieri”	9,6 per mille
Aliquota per le medesime categorie ove vi sia insediata una nuova attività di natura commerciale	8,6 per mille (limitatamente al primo anno di attività)
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locatate con regolare contratto di locazione	10,3 per mille
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze locatate a canone concordato (art. 1 comma 53 legge stabilità 2016)	10,3 per mille Ridotta del 25%
Aliquota per l'abitazione (e relative pertinenze ammesse) escluse Categorie catastali A/1,A/8 A/9 concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta secondo il dettato art. 1 comma 10 legge stabilita	10,3 per mille Riduzione base imponibile del 50%

2016 e comma 1092 della legge 145/2018	
Aliquota per tipologie di immobili diverse dalle fattispecie di cui sopra	10,6 per mille

2. Di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI per ogni tipologia di immobile non supera il limite del 10,6 per mille, calcolato in base al disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013.

3. Di disporre l'invio esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, mediante inserimento della presente deliberazione tariffaria nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico nonché provvedere, a cura dei servizi di segreteria, alla pubblicazione sul sito web del Comune.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 8 FAVOREVOLI

2 ASTENUTI (Mandara e Romoli)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 30 dicembre 2019 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-CC>

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. ANTONELLA BUGLIANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 –

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 10-12-2019

IL RESPONSABILE
Antonella Bugliani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA (Provincia di Pistoia)

OGGETTO: **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 –**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia **10-12-2019**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 137 del 30-12-2019

OGGETTO:	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 –
-----------------	---

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data 03-01-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
03-01-2020	L'incaricato della pubblicazione MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 137 del 30-12-2019

OGGETTO:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2020 –

Si certifica l'esecutività della deliberazione di cui all'oggetto, a partire dalla data **03-01-2020** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

03-01-2020

L'Ufficio di Segreteria
MICHELE NICCOLAI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.